



CITTÀ DI CARLENTINI
Provincia di Siracusa

SCHEMA DI
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI
MINORI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri, i tempi e le modalità dell'affidamento familiare, nonché gli impegni ed i diritti dell'amministrazione, delle famiglie d'origine e degli affidatari, secondo la normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune di Carlentini in qualità di titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori, attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle. Nel rispetto della normativa vigente, la salvaguardia dei diritti del minore e il rispetto dei suoi bisogni devono rappresentare l'obiettivo ineludibile in ogni fase del processo di attuazione dell'affidamento.

ART. 3 DEFINIZIONE

L'Affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o affidandolo ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui risiede stabilmente il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solamente ed esclusivamente presso una comunità di tipo familiare.

ART. 4 TIPOLOGIA DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare può essere residenziale (a tempo pieno) o diurno.

L'affido residenziale (a tempo pieno) si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità dei rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante il fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di aiuto non residenziale, programmato dal Servizio Sociale Territoriale. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa.

L'affido familiare può essere:

a) Consensuale: in questo caso l'affidamento familiare è disposto dal Servizio Sociale del Comune, previo consenso di entrambi i genitori o dell'unico genitore esercente la potestà o del tutore e previa audizione del minore se maggiore di 12 anni (o di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento) con successiva comunicazione al Giudice Tutelare che esegue un controllo di legittimità e rende esecutivo il provvedimento.

Tale controllo è volto ad accertare temporaneamente che siano state rispettate le norme formali: controllo sui consensi, che il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo, che il

provvedimento contenga tutti in requisiti di cui alla L. 149/2001 e successive modifiche e integrazioni.

b) Giudiziale (senza il consenso dei genitori): tale affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni e si avvale del Servizio Sociale del Comune per la sua attivazione e vigilanza.

Infatti, qualora manchi l'assenso degli esercenti la potestà parentale ed il minore si trovi temporaneamente in un ambiente familiare non idoneo, è il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando il Comune a provvedere all'affidamento.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

ART. 5 BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'intervento di affido familiare i minori da 0 a 18 anni che si trovano in stato di carenza di cure familiari.

ART. 6 AFFIDATARI

Gli affidamenti familiari possono essere fatti, in ordine di priorità, a:

- Famiglie preferibilmente con figli minori;
- Coniugi senza prole, coppie conviventi;
- Persone singole;
- Comunità di tipo familiare

Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali viene accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali:

- capacità di instaurare un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore;
- personalità matura, equilibrata e flessibile;
- disponibilità di una abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell'affidato;
- integrazione della famiglia nel contesto sociale di appartenenza;
- consapevolezza dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato, disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e partecipazione al progetto individuale per il minore;
- accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell'affidato;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario, risultante da certificazione medica;
- l'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore;
- preferibile presenza di figli minori e loro orientamento all'affido;
- dimostrazione di una adeguata capacità economica;

Ad ogni nucleo familiare non potranno essere affidati più di due minori, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando è possibile, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate.

Il Servizio Sociale Comunale per ogni proposta di affidamento familiare può avvalersi della collaborazione degli altri servizi socio-sanitari, scolastici ed educativi presenti nel territorio al fine di svolgere una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine e di acquisire tutti gli elementi necessari per la individuazione del nucleo familiare, nonché sul minore.

ART. 7

IMPEGNI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, avverso i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile, o delle indicazioni del tutore ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (Tribunale per i Minorenni e/o Servizio Sociale). All'atto dell'ingresso del bambino presso la famiglia affidataria il Servizio Sociale del Comune richiede un impegno scritto della famiglia affidataria (se consensuale).

Gli affidatari, inoltre, si impegnano a:

- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione, ai rapporti con la famiglia d'origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine, secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento e di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
- rispettare il progetto di affido pena la revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà di affidamento e di adottabilità relativa al minore.

ART. 8

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria il Servizio Sociale territoriale dell'Ente Locale richiede un impegno scritto della famiglia d'origine (se consensuale).

La famiglia d'origine si impegna a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcun forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie;

ART. 9

COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

L'Affidamento familiare, effettuato dal Servizio Sociale del Comune, si compendia nella formalizzazione e sottoscrizione di impegni da parte degli affidatari (Allegato n.1), del consenso da parte della famiglia d'origine (Allegato n. 2), nell'emanazione dell'apposito provvedimento di affidamento familiare (Allegato n. 3), sottoscritto dal Dirigente Amministrativo del Comune e nella successiva esecutività da parte del Giudice Tutelare del luogo dove si trova il minore.

Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento e la periodicità con cui il servizio sociale, cui è attribuita la vigilanza dell'affidamento stesso, deve tenere informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento con consenso dei genitori o con decreto dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Il Comune, attraverso il proprio servizio sociale, oltre alla sopra citata formalizzazione del provvedimento di affido, provvede a:

Il Comune, attraverso il proprio servizio sociale, oltre alla sopra citata formalizzazione del provvedimento di affido, provvede a:

- a. Assicurare ai minori, agli affidatari ed alla famiglia d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'intervento, nel rispetto del programma educativo concordato;
- b. Erogare una somma di denaro mensile a favore degli affidatari secondo quanto disposto al successivo art. 10;
- c. Stipulare un contratto di assicurazione che garantisca da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

ART. 10

CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidatario, qualora lo richiedesse, ha diritto ad avere un contributo mensile che, in caso di affidamento giudiziale, è così determinato:

- €. 200,00 se trattasi di affidamento familiare residenziale;
- €. 100,00 se trattasi di affidamento familiare diurno;

L'entità del contributo di cui sopra è ridotta del 50% nel caso di affidamento consensuale.

Il contributo mensile viene erogato alla famiglia affidataria nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio del Comune, ridefinito, annualmente, in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

L'indennità di mantenimento e gli oneri economici, a qualsiasi titolo, per i minori residenti nel territorio nazionale, graveranno ai sensi della Direttiva interassessoriale in materia di affidamento familiare prot. 320/410 del 17/02/2005, sul Comune in cui gli stessi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, completo di n. 3 (tre) allegati (All. 1 "Provvedimento di affidamento familiare", All. 2 "Consenso per affidamento minore", All. 3 "Impegno degli affidatari"), si compone di n. 12 (dodici) articoli.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento comunale, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di settore.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore
 _____ nato il _____ a
 _____, residente in _____;

Preso atto dell'assenso manifestato in data _____ dal sig. _____
 genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in
 considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario

 residente a _____;

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

Visti gli artt. 2 , 3 , 4 e 5 della Legge 149/2001 di modifica della Legge n. 184/1983, affida (o
 proroga l'affidamento) il minore _____ al sig.
 _____ dal _____ al
 _____, salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione
 all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno con l'obbligo di trasmettere relazione di
 aggiornamento con periodicità _____
 all'Autorità Affidante.

Il Comune verserà/non verserà all'affidatario un importo mensile di euro _____, in
 relazione alle disponibilità finanziarie del Bilancio Comunale, quale contributo al mantenimento
 dell'affidato.

Data _____

Firma del Dirigente Amministrativo _____

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo
 rende esecutivo.

Data _____

Firma del Giudice Tutelare



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

(per gli affidamenti amministrativi)

Il sig./la sig.ra _____ abitante in _____
via _____
tel. _____

Il sig./la sig.ra _____ abitante in _____
via _____
tel. _____
genitori o tutori del minore _____

Dichiara / Dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2,4 e 5 della Legge n. 149/2001 di modifica alla Legge n. 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore _____
alla famiglia _____
abitante in _____ via _____ tel. _____

si impegna / si impegnano

1. A rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, concordati con gli operatori del Servizio Sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
2. A non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3. Ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
4. A rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

Data _____

(Firma dei genitori esercenti la potestà o tutore)



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

Il /La / I sottoscritt _____ abitant _____
 a _____
 via _____ tel. _____

si impegna / si impegnano⁴

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. _____ del _____ nonchè degli articoli 2,4 e 5 della Legge n. 149/2001 di modifica della Legge n. 184/83;
- di accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune in relazione alle disponibilità di Bilancio, quale rimborso spese a favore dell'affidato/a _____, che sarà riscosso da _____/i sottoscritt _____ ogni mese presso la Tesoreria Comunale o versato su c.c. bancario/postale avente le seguenti coordinate IBAN: _____.

Data _____

Firma

